

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di disporre che la superficie di mq 7.429 resa disponibile in data 15 marzo 2017 dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" a scomputo delle future assegnazioni, venga assegnata alla ditta Gregoris Diego, con sede legale in San Vito al Tagliamento (PN), a integrazione della superficie di 1700 mq già attribuita alla medesima ditta con decreto del Servizio competitività sistema agro alimentare n. 144 del 19 gennaio 2017.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_19_1_DGR_740_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 740

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso alla misura 14 - Benessere degli animali approvato con DGR 676/2017. Approvazione modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 33 "Benessere degli animali";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38 ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede la misura 14 - Benessere degli animali;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;

VISTO il bando per l'accesso alla misura 14 "Benessere degli animali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con propria deliberazione di data 7 aprile 2017 n. 676 e in particolare i seguenti articoli:

- 6, recante la disciplina dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
- 8, disciplinante l'intensità dell'aiuto e la cumulabilità delle tipologie di intervento;
- 11, contenente la documentazione da trasmettere con la domanda di sostegno/pagamento;
- 16, recante gli impegni essenziali;
- 19 contenente gli impegni accessori per la tipologia di intervento 14.1 avvio al metodo di allevamento estensivo;
- 20, contenente gli impegni accessori per la tipologia di intervento 14.2 - avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione;

RITENUTO necessario apportare le seguenti modifiche al sopra citato bando:

- all'articolo 6, prevedere, per le tipologie di intervento 14.1 e 14.3, la partecipazione al bando da parte di beneficiari che, pur non essendo proprietari degli animali oggetto dell'intervento, li detengono e sono pertanto da considerarsi quali soggetti direttamente coinvolti e qualificati nella gestione del benessere animale e nel perseguimento delle finalità delle tipologie di intervento interessate;
- all'articolo 8, sostituire per i cunicoli il termine "ingrasso" con "riproduzione", correggendo un mero errore materiale di stesura del testo;
- all'articolo 11, precisare che la documentazione ivi prevista va presentata dal beneficiario via PEC anziché tramite sistema informatico SIAN, non idoneo al momento a supportare tali tipologie di documenti;
- all'articolo 16:
 - prevedere tra gli impegni essenziali della tipologia di intervento 14.1 l'obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo per i quattro anni successivi all'anno di impegno, al fine di garantire maggiormente la stabilità delle operazioni realizzate, prevedendo altresì, a conferma dell'impegno preso, la presentazione di una domanda annuale di pagamento, senza indicazione di premio;
 - indicare per maggiore chiarezza la direttiva comunitaria di riferimento per l'individuazione delle zone svantaggiate del territorio regionale;
- all'articolo 19, apportare le seguenti modifiche:
 - sostituire nella tabella di cui al punto b) alcuni dei parametri previsti per i suini, correggendo un mero errore materiale di stesura del testo;
 - aggiornare l'impegno di cui alla lettera f) eliminando la parte relativa al mantenimento del vincolo, inserita tra gli impegni essenziali, in coerenza con quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 16;
 - aggiornare l'impegno di cui alla lettera i) aggiungendo il riferimento alle lettere b), c) d) ed e), omesse per mero errore materiale;
- all'articolo 20 lettera d) specificare, per maggiore chiarezza, che per anno si intende quello solare;

VISTA la legge regionale n. 7/2000;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche al bando per l'accesso alla misura 14 "Benessere degli animali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione di data 7 aprile 2017 n. 676 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. bando per l'accesso alla misura 14 - benessere degli animali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione":

a) l'articolo 6 "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" è sostituito dal seguente:

"1. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti, e del capo I, sezione III del regola-

mento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) detenere le UBA oggetto di impegno all'interno del territorio regionale;

c) essere iscritti al Sistema Informativo Veterinario Banca Dati nazionale (BDN) o all'Anagrafe Nazionale degli Equidi.

2. Relativamente all'intervento 14.1, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere detentore delle UBA oggetto di impegno;

b) il numero di UBA impegnate non è inferiore a 5;

c) sono impegnati tutti i capi appartenenti alla medesima specie presenti nell'allevamento identificato con specifico codice AAS;

3. Relativamente all'intervento 14.2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere proprietario delle UBA oggetto di impegno;

b) il numero di UBA alpeggiate ed oggetto di impegno non è inferiore a 5;

c) i capi oggetto di impegno non hanno monticato l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;

d) i capi oggetto di impegno appartengono alla specie bovina e sono iscritti ai libri genealogici (LG) e ai registri anagrafici (RAB).

4. Relativamente all'intervento 14.3, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere detentore delle UBA oggetto di impegno;

b) i capi oggetto di impegno hanno un'età superiore ad anni 2;

c) il numero di UBA impegnate non è inferiore a 5.

5. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda e, ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013, sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

6. Il tasso di conversione in UBA è quello relativo all'età posseduta dagli animali impegnati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.”;

b) all'articolo 8, sostituire nella tabella relativa ai cunicoli la seconda espressione “ingrasso” con “riproduzione”;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11 Documentazione da trasmettere con la domanda di sostegno/pagamento

1. Il beneficiario trasmette a pena di inammissibilità entro il termine di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, esclusivamente via PEC, la seguente documentazione:

a) per la tipologia di intervento 14.1, una relazione redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal tecnico e dal beneficiario, illustrante la situazione aziendale riferita al benessere animale precedente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento e descrittiva degli interventi da attuare al fine del rispetto degli impegni; la relazione prevede l'impegno del beneficiario a non allevare i capi a stabulazione fissa a conclusione degli investimenti programmati in funzione dell'adesione all'impegno;

b) per le tipologie di intervento 14.2 e 14.3, l'elenco degli animali oggetto di domanda, con l'indicazione, per ciascun bovino, del numero auricolare e per ciascun equide, del numero del microchip riportato sul passaporto.”;

d) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 sono sostituite dalle seguenti:

“c) relativamente all'intervento 14.1 - avvio al metodo di allevamento estensivo:

1) obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo per i quattro anni successivi all'anno di impegno, nonché obbligo di presentare, per ciascun anno la domanda annuale di pagamento per la conferma dell'impegno;

2) a fine impegno il numero di animali allevati non è inferiore rispetto alla situazione precedente all'assunzione dell'impegno;

3) per la specie bovina, a conclusione degli investimenti programmati in funzione dell'adesione all'impegno, gli allevamenti non sono gestiti a stabulazione fissa;

d) relativamente all'intervento 14.2 - avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione: la malga ricade all'interno delle zone svantaggiate del territorio regionale di cui alla direttiva 75/273/CEE e possiede il codice di pascolo attribuito dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.”;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19 Impegni accessori - 14.1 avvio al metodo di allevamento estensivo

1. Gli impegni accessori sono:

a) per i bovini, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Bovini da riproduzione e ingrasso	Fino a 100	1,50	1,10
	Fino a 200	2,50	1,90
	Fino a 350	4,00	3,00
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,70 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,50
Tori da riproduzione		10	30

b) per i suini, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 gg.		7,50 per scrofa	2,50
Suini da ingrasso	Fino a 50	0,80	0,60
	Fino a 85	1,10	0,80
	Fino a 110	1,30	1,00
Suinetti	Oltre 40 gg. e fino a 30 kg	0,6	0,40
Suini riproduttori		2,50 per scrofa	1,90
		6 per verro	8,00
Qualora i suini oggetto di impegno siano allevati in gruppi di 40 o più soggetti, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.			

c) per gli ovicapri la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Ovicapri		1,50 per pecora/capra	2,50
		0,35 per agnello/capretto	0,50

d) per gli avicoli, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Numero di animali per mq	Cm di trespolo per animale	Per nido	m ² /capo
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido camune 120 cm ² per volatile	4 ad eccezione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Numero di animali per mq	Cm di trespolo per animale	Per nido	m ² /capo
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, max. 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 per polli da ingrasso e faraone 4,50 per anatre 10 per tacchini 15 per oche e max 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16, max. 30 kg di peso vivo per m ²			2,50 e max. 170 kg N/ha/anno

e) per i cunicoli, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	m ² /capo	Garemma, (allevamento all'aperto esclusi recinti mobili)	Parchetto
Femmine con prole	0,70	5	
Femmine in gestazione	0,50	5	
Animali all'ingrasso	0,20	5	4

L'altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici dev'essere di m. 0,60; la dimensione minima dei nidi dev'essere di cm. 30x30; la dimensione minima delle piattaforme dev'essere di cm. 25x35.

f) la realizzazione delle strutture coperte, la realizzazione e la messa a disposizione degli spazi aperti dovranno essere completati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
g) gli spazi aperti devono essere attigui alle strutture coperte e raggiungibili dagli animali direttamente;
h) nell'alimentazione degli animali è fatto obbligo dell'impiego esclusivo di mangimi NO OGM;
i) il beneficiario non deve possedere alla data di cui all'articolo 9 comma 1 le superfici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma; tale situazione va riferita al rapporto m²/capo complessivo dell'allevamento;
j) il beneficiario a conclusione degli adeguamenti strutturali deve raggiungere il rapporto m²/capo per ogni singola tipologia di capi allevati.”;

f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole “l'anno” è aggiunta la parola “solare”.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_19_1_DGR_786_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 786

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il pacchetto giovani. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;